

COPIA

REPERTORIO N. 23495

RACCOLTA N. 9104

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il primo giorno del mese di dicembre  
(1° dicembre 2016)

Alle ore 11:10 (undici e dieci minuti).

In Livorno, presso la Sala della Giunta della Provincia di Livorno in Piazza del Municipio n. 4.

Dinanzi a me, **dott.ssa MARINA PESARIN**, notaio in Livorno, iscritto al Collegio Notarile di detta città,

è comparsa la signora:

- **LOTTI Maria Giovanna**, nata a Livorno il giorno 27 settembre 1959,

domiciliata a Livorno per la carica presso la sede sociale, che dichiara di essere titolare del documento di identità: Carta di identità valida sino al 7/3/2021, numero AR 2013668, rilasciato dal Comune di Livorno in data 08/03/2011; in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "**PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.**", con sede legale in LIVORNO in PIAZZA DEL MUNICIPIO n. 4, codice fiscale e P.IVA: 01334410493, con capitale sociale di Euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno al n. 01334410493 e al R.E.A. al n. 119231.

Detta componente, della cui identità personale io notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della predetta società, convocata per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Modifiche statutarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 175/2016.

La componente assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara e dà atto:


- che del capitale sociale è presente in proprio e/o per delega, come risulta dal **foglio presenze** che si allega al presente atto sotto la lettera "A":

-- PROVINCIA DI LIVORNO, titolare della quota pari a nominali Euro 53.550,00 (cinquantatremilacinquecentocinquanta) corrispondenti al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, in persona della signora Gabriella Del Corso procuratore speciale del legale rappresentante, signor Franchi Alessandro Presidente della PROVINCIA DI LIVORNO;

-- AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO, titolare della quota pari a nominali Euro 22.950,00 (ventiduemilanovecentocinquanta) cor-

Registrato con procedura telematica all'Ufficio delle Entrate di Livorno il 05/12/2016 al N. 10558 serie 1T esatti € 356,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo

Iscritto presso il Registro Imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno in data 06/12/2016



rispondenti al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, in persona di De Bari Francescalberto, nato a Cecina il 22 agosto 1979, in qualità di procuratore speciale del legale rappresentante, Avv. Gallanti Giuliano, Presidente dell'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO;

- che dell'organo amministrativo sono presenti:

--se medesima, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

--Querci Antonella, Consigliere, assente giustificata ed informata;

-- DAINELLI Maria Grazia, Consigliere assente giustificata ed informata;

- che del Collegio Sindacale sono presenti:

--Carelli Vittorio, Presidente,

--Capperi Nicoletta, Sindaco,

--Cioni Letizia, Sindaco.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea è ritualmente costituita in forma totalitaria e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone all'Assemblea che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), appare opportuno modificare lo Statuto vigente per adeguarlo a tale normativa.

In particolare, il Presidente sottolinea come non sia più necessario per la società avere come unici committenti i soci e che la nomina di un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, consentirà un risparmio di gestione; inoltre è previsto un ampliamento dell'oggetto sociale per prevedere espressamente i servizi di orientamento e incontro domanda/offerta di lavoro e l'inserimento di un'espressa previsione in conformità a quanto del resto sin qui già svolto per l'ipotesi di crisi aziendale e propone di:

- sostituire al 3° comma dell'art. 1 il riferimento al Decreto Legislativo n. 163/2006 con il riferimento al Decreto Legislativo n. 50/2016;

- aggiungere al medesimo 3° comma dell'art. 1 la precisazione che per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali e l'adozione di provvedimenti siano garantiti criteri e modalità nel rispetto, oltre che dei già previsti principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del D. Lgs 165/2001;

- modificare l'oggetto sociale all'art. 4:

-- integrando le materie previste alla lettera a) del comma 1 prevedendo anche quelle di "servizi" per il lavoro, "orientamento" e "servizi di incontro domanda/offerta di lavoro";

-- prevedendo espressamente alla lettera b) del medesimo comma 1 che l'attività di supporto ai soci sia "strumentale" nelle attività con la specificazione "istituzionali" con ri-

ferimento alle funzioni;

-- integrando la lettera d) del medesimo comma 1 prevedendo che le attività di ideazione, programmazione, gestione di corsi ed iniziative attinenti la formazione e l'aggiornamento professionale, di corsi e di iniziative di orientamento e di attività siano inerenti, oltre che alle già previste formazione ed educazione permanente, anche all'"istruzione" precisando che siano riferite "all'incontro domanda/offerta di lavoro";

-- eliminare al comma 2 la previsione che prevede l'esclusività dell'esercizio delle attività di cui all'oggetto sociale nei confronti dei soli soci nonché la preclusione di attività svolte a qualunque titolo sul mercato e la previsione che non rientrano nel sopra menzionato divieto la partecipazione a bandi direttamente emanati da autorità estere, prevedendo invece che tali attività siano realizzate a favore dei soci nella misura dell'80% e integrando la disposizione prevedendo che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- prevedere all'art. 6 che eventuali aumenti di capitale siano deliberati ed eseguiti osservando oltre che le norme previste dal codice civile in materia anche dall'art. 7 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016;

- modificare l'attuale forma di amministrazione costituita dal solo Consiglio di Amministrazione, prevedendo che la società sia amministrata da un Amministratore Unico così modificando e/o eliminando le norme dello Statuto per adeguarlo alla presente proposta e specificamente:

-- eliminare al comma 1 dell'art. 12 la previsione che individua, in mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la persona che presiede l'Assemblea dei soci;

-- eliminare il comma 2 dell'art. 12 che individua la persona che presiede l'Assemblea in mancanza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;


-- eliminare l'ultimo comma dell'art. 15 che prevede l'ipotesi della sostituzione degli amministratori venuti meno;

-- eliminare il primo capoverso dell'art. 16, che prevede la nomina del Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione e la facoltà di nomina da parte di quest'ultimo di un Amministratore delegato;

-- eliminare la possibilità di nominare come Segretario una persona estranea al Consiglio di Amministrazione eliminando l'ultimo capoverso dell'art. 17;

-- eliminare gli articoli 18 e 19 che regolamentano le riunioni del Consiglio di Amministrazione, la modalità di convocazione, i quorum per la validità delle adunanze e delle deliberazioni, provvedendo a rinumerare gli articoli successivi;

-- eliminare il primo comma dell'art. 20(ex art. 22) che pre-



vede la delega dei poteri del Consiglio di Amministrazione ai Consiglieri, rinumerando il comma successivo;

- modificare l'art. 21 (ex art. 23) eliminando il riferimento alla facoltà del Consiglio di Amministrazione di autorizzare il Presidente o altro Amministratore delegato a conferire mandati speciali a terzi per determinati atti o serie di atti, prevedendo invece che tale facoltà sia conferita all'Amministratore Unico;
- eliminare il riferimento agli Amministratori delegati e ai poteri conferiti nell'ultimo capoverso dell'art. 23 (ex art. 25);
- modificare l'art. 14 quinquies comma 2 lettera b) eliminando la previsione relativa all'invio semestrale dei verbali del Consiglio di Amministrazione, mantenendo l'onere di comunicazione ai soci delle decisioni adottate;
- sostituire il riferimento al Consiglio di Amministrazione con quello all'organo amministrativo agli articoli:
  - 2 comma 2;
  - 8 comma 2;
  - 9 comma 1;
  - 14 bis commi 1 e 2;
  - 14 ter comma 3,
  - 14 quater commi 1 e 2;
  - 14 quinquies commi 1 e 2 lett. a);
  - 18 (ex art. 20) comma 1;
  - 19 (ex art. 21) comma 1;
- sostituire il riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione con quello all'Amministratore Unico agli articoli:
  - 12 commi 1, 2 (ex comma 3) prima parte;
  - 23 (ex art. 25);
- sostituire il riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione con quello all'Amministratore all'articolo 19 (ex 21) comma 1;
- sostituire il riferimento al Consiglio di Amministrazione o ai suoi membri con quello all'Amministratore Unico agli articoli:
  - 12 comma 2 (ex comma 3) ultima parte;
  - 15 comma 1;
  - 17;
  - 20 (ex art. 22), comma 1 (ex comma 2);
  - 22 (ex art. 24);
- sostituire il termine "amministratori" con "organo amministrativo al titolo che precede l'art.15;
- prevedere espressamente all'art. 15 che la nomina dell'Amministratore Unico spetti al socio controllante ai sensi del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile, eliminando ulteriori facoltà per la nomina agli altri soci;
- integrare l'art. 15 comma 1 prevedendo espressamente che ai fini della nomina dell'Amministratore Unico debba essere

verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia;

-- sostituire il riferimento ad un amministratore anzichè una pluralità sostituendo il plurale con il singolare al comma 2 dell'art. 15;

-- prevedere all'art. 16 che sia l'Amministratore anzichè l'Amministratore delegato a riferire ai rispettivi organi di indirizzo politico dei soci pubblici sulle attività della società almeno una volta l'anno;

-- sostituire all'art. 19 (ex art. 21) comma 1 il termine "Presidente" con "Amministratore" laddove si individua il soggetto che sottoscrive i verbali delle deliberazioni dell'organo amministrativo, nonchè eliminando il riferimento al Presidente per la facoltà di richiedere la sottoscrizione dei suddetti verbali da parte dei Sindaci revisori, i quali rimangono pertanto gli unici legittimati a farne richiesta;

-- integrare gli articoli 22 (ex art. 24) e 24 (ex art. 26) comma 2 con la prescrizione che impone l'osservanza dei limiti fissati da apposito decreto emanato in base all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016 per la fissazione dell'indennità di carica rispettivamente dell'Amministratore e dei Sindaci effettivi;

- modificare il comma 1 dell'art. 24 (ex art. 26) precisando che sono esclusi dalla nomina di membri del Collegio Sindacale coloro che svolgono le medesime funzioni per i Soci, laddove l'attuale statuto lo esclude per coloro che svolgono tali funzioni per la sola Provincia;

- inserire dopo la norma relativa al Collegio Sindacale un nuovo articolo (art. 25) che preveda che qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alle proposte avanzate dal Presidente.

**L'assemblea**, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, **all'unanimità**

**delibera di**

**modificare lo statuto** come sopra proposto dal Presidente e in particolare:

- eliminare:

-- parte del comma 1 e l'intero comma 2 dell'art. 12;

-- l'ultimo comma dell'art. 15;

-- il primo capoverso dell'art. 16;

-- l'ultimo capoverso dell'art. 17;

-- gli articoli 18 e 19, provvedendo a rinumerare gli articoli successivi;

-- il primo comma dell'art. 20(ex art. 22), rinumerando il comma successivo;

- la prima parte dell'art. 21 (ex art. 23)
- l'ultimo capoverso dell'art. 23 (ex art. 25);
- modificare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 12, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies, 15, 16, 17, 18 (ex art. 20), 19 (ex art. 21), art. 20 (ex art. 22), 21 (ex art. 23), 22 (ex art. 24), 23 (ex art. 25), 24 (ex art. 26), come sopra proposto dal Presidente;
- prevedere all'art. 15 che la facoltà di nomina dell'Amministratore unico spetti al socio controllante ai sensi del comma 1 dell'art. 2359 c.c.;
- integrare gli articoli 2, 4, 6, 15, 22 (ex art. 24) e 24 (ex art. 26) comma 2 come proposto dal Presidente;
- inserire dopo la norma relativa al Collegio Sindacale un nuovo articolo (art. 25) con il contenuto proposto dal Presidente.

L'Assemblea infine delibera di conferire ad esso Presidente tutti i necessari poteri perché possa apportare al presente verbale tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenerne l'iscrizione nei pubblici registri da parte delle competenti Autorità.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **statuto sociale** che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per essere depositato ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:35 (undici e trentacinque minuti).

La comparente, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di questo atto,

dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio e da persone di mia fiducia su sette pagine di fogli due ho dato lettura alla comparente che lo ha approvato e con me firmato essendo le ore 11:35 (undici e trentacinque minuti).

F.to: Maria Giovanna Lotti; Dott.ssa Marina Pesarin - notaio.  
Copia conforme all'originale che si rilascia

*in carta libera per gli usi consentiti dalla legge*

La presente copia consta di tre mezzi fogli oltre agli allegati "A" e "B".

Livorno, li



Allegato "A" al n. 23495 di Repertorio e  
n. 9104 di Raccolta  
ASSEMBLEA DEL 1/12/2016  
FOGLIO PRESENZE



della società:

- "PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.", con sede legale in LIVORNO in PIAZZA DEL MUNICIPIO n. 4, codice fiscale e P.IVA: 01334410493, con capitale sociale di Euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno al n. 01334410493 e al R.E.A. al n. 119231.

**SOCI:**

-- **PROVINCIA DI LIVORNO**, con sede a Livorno (LI), Piazza del Municipio n. 4, codice fiscale: 80011010495, titolare della quota pari a nominali Euro 53.550,00 (cinquantatremilacinquecentocinquanta) corrispondenti al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, in persona di **GABRIELLA DEL CORSO**

*nata e fuvio il giorno 2 settembre 1966*

procuratore speciale del legale rappresentante, signor Franchi Alessandro Presidente della PROVINCIA DI LIVORNO

FIRMA:

*Al. del Corso*

-- **AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**, titolare della quota pari a nominali Euro 22.950,00 (ventiduemilanovecentocinquanta) corrispondenti al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, in persona del legale rappresentante, Avv. Gallanti Giuliano nato a Genova (GE) il 23/02/1939 e domiciliato a Livorno (LI) per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente dell'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

FIRMA:

*F. De Bari*

*3) Addiz. "procuratore speciale DE BARI Francesco Alberto nato il giorno 22 agosto 1949"*

**ORGANO AMMINISTRATIVO**

- **LOTTI Maria Giovanna**, nata a Livorno (LI) il giorno 27 settembre 1959 e domiciliata a Livorno per la carica presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione

FIRMA:

*M. Lotti*



- **DAINELLI Maria Grazia**, nata a Livorno (LI) il giorno 8 febbraio 1959 e domiciliata a Livorno per la carica presso la sede sociale, Consigliere

FIRMA: - *emenda postposta*

- **QUERCI Antonella**, nata a Castagneto Carducci (LI) il 24 ottobre 1961, e domiciliata a Livorno per la carica presso la sede sociale, Consigliere

FIRMA: - *emenda postposta*

#### COLLEGIO SINDACALE

- **CARELLI Vittorio**, nato a Birmingham (Gran Bretagna) il 5 aprile 1946, domiciliato a Livorno in Via Giovanni Marradi n. 4, Presidente

FIRMA:

*Vittorio Carelli*

- **CAPPERI Nicoletta**, nata Livorno (LI) il 25 marzo 1967, domiciliata ivi in Piazza Marin n. 15, Sindaco

FIRMA:

*Nicoletta Capperi*

- **IONI Letizia**, nata a Firenze (FI) il 13 luglio 1972, domiciliata a Pistoia, Via Trinci n. 2, Sindaco

FIRMA

*Letizia Ioni*

- 1) *Indic. "Trinci n. 2" e par: "Piazz. Consolida M.P.S."*
- 2) *Indic. "Piazz. Marin n. 15" e par: "Via Frascchetti" 3"*

**Allegato "B" al numero 23495 del Repertorio  
ed al numero 9104 della Raccolta  
STATUTO  
della "Provincia di Livorno SVILUPPO s.r.l."  
Denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

**Articolo 1**

1. E' costituita una società a responsabilità limitata avente la denominazione di "Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l."
2. Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l. rappresenta Società in house providing ed è quindi strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei Soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell'ambito delle attività connesse al perseguimento dell'oggetto sociale; da ciò consegue il rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza pubblica.
3. La società è tenuta a garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dal D.lgs. n. 50/2016 ed a garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art 35, comma 3 del dlgs 165/2001.

**Articolo 2**

1. La Società ha sede legale in Livorno.
2. L'organo amministrativo ha facoltà, nel perseguimento dei propri fini statutari, di stabilire convenzioni con uffici, agenzie ed altri soggetti in altre località (anche all'estero) nel rispetto della disciplina dell'in house providing.

**Articolo 3**

1. La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilaventi).
2. La durata potrà essere prorogata con decisione dei Soci, secondo il metodo assembleare.

**Articolo 4**

1. Costituisce l'oggetto sociale il compimento di quanto segue:
  - a) Lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione di programmi o progetti di natura comunitaria, statale, regionale o comunque promossi da soggetti terzi in cui i Soci assumano, sia congiuntamente sia separatamente, il ruolo di enti presentatori e/o attuatori, nonché con iniziativa diretta nel caso di bandi direttamente o indirettamente emanati da Autorità estere, con riferimento alle funzioni dei Soci, in materia di sviluppo economico, servizi per il lavoro e formazione professionale, orientamento, servizi di incontro domanda/offerta di lavoro unitamente a finalità di promozione del territorio, ivi compreso lo sviluppo del sistema portuale e lo-



gistico.

b) Lo svolgimento di attività di supporto strumentale ai Soci nelle funzioni istituzionali.

c) La promozione, la gestione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e private per favorire lo sviluppo dell'economia, con particolare riferimento al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali, alla crescita ed alla razionalizzazione dei trasporti e dell'intermodalità, all'aumento dell'occupazione.

d) L'ideazione, la programmazione e la gestione di corsi ed iniziative attinenti la formazione e l'aggiornamento professionale, di corsi e di iniziative di orientamento e di attività inerenti l'istruzione, la formazione e l'educazione permanente e per l'incontro domanda/offerta di lavoro.

2. Le attività costituenti l'oggetto sociale, ivi rappresentate, sono realizzate nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato in favore dei Soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

3. Le attività di cui all'oggetto sociale si svolgono senza pregiudizio delle funzioni istituzionali, competenze e poteri dei Soci.

#### **Articolo 5**

Il capitale della società è stabilito in Euro 76.500,00 (Euro settantaseimilacinquecento/00).

#### **Articolo 6**

Il capitale potrà essere aumentato, in forza di decisione dei Soci adottata nella forma assembleare sia a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o di crediti o di beni in natura, osservate le disposizioni di cui agli art. 2464, 2465 e 2466 C.C. e dell'art 7 comma 1 e 2 del dlgs 175/2016, e sia a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili e di capitale.

#### **Articolo 7**

Le quote sono trasferibili ai sensi di legge a soli enti pubblici in modo da garantire il rispetto della disciplina dell'in house providing; ciò determina la modifica successiva del presente Statuto. La modifica de qua risulta necessaria anche per eventuali incrementi di capitale sociale sottoscritti da altri enti pubblici.

#### DECISIONI DEI SOCI

#### **Articolo 8**

1. Le decisioni dei Soci possono essere attuate, oltre che con il metodo assembleare, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La forma assembleare dovrà essere adottata inderogabilmente per le decisioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 del secondo comma dell'art. 2479 C.C.

2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante raccomandata A/R, ovvero a mezzo di telegramma, fax-telex o posta elettronica all'indirizzo o ai numeri indicati nel Registro delle Imprese competente, contenente l'ordine del giorno, la durata e il luogo di convocazione, da inviarsi otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Anche in mancanza di tale formalità, l'Assemblea si intende valida quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci, o quanto meno, questi ultimi siano stati informati dalla riunione e nessuno di essi si sia comunque opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località del territorio nazionale che verrà indicata nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 9**

1. L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. Il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando sia presentata richiesta dai Soci e con indicazione degli argomenti da trattare.

#### **Articolo 10**

1. Gli Amministratori ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

#### **Articolo 11**

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, stabilita nel 31 dicembre di ciascun anno, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni, ma solo quando ricorrono i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 2364 del C.C.

#### **Articolo 12.**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.

2. L'Assemblea su proposta dell'Amministratore Unico, nomina il Segretario, anche non socio, a meno che il verbale non venga redatto da un Notaio, la cui designazione compete all'Amministratore Unico stesso.

#### **Articolo 13**

1. Le votazioni per la nomina delle cariche sociali possono aver luogo per acclamazione.


#### **Articolo 14**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. Il verbale è redatto sull'apposito libro, salvo il caso di verbale redatto da Notaio.

#### **Art. 14 bis**

1. Il Socio di maggioranza, anche relativa, in accordo con gli altri Soci pubblici, presenta entro il mese di settembre per l'approvazione in Assemblea Ordinaria o secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 un documento di indirizzo



delle finalità strategiche della Società per gli esercizi successivi. Tali finalità sono recepite l'organo amministrativo, il quale è tenuto a rimettere ai Soci, entro il mese di ottobre, il piano strategico, il budget economico preventivo annuale e la nota annuale delle variazioni patrimoniali.

2. I Soci approvano tali documenti, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 o rimettono gli stessi l'organo amministrativo per le modifiche ritenute necessarie.

#### **Art. 14ter**

1. Si intende per budget economico preventivo annuale il bilancio previsionale dell'anno successivo redatto secondo la disciplina civilistica di competenza economica integrato da una nota integrativa atta ad evidenziare le poste rilevanti fra cui l'attendibilità dei proventi stimati, la compatibilità della programmazione rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico nel medio/lungo periodo, l'impegno finanziario richiesto, a qualunque titolo, ai Soci, unitamente a qualunque altra informazione ritenuta rilevante ai fini della cognizione degli andamenti societari futuri.

2. Si intende per piano strategico la programmazione triennale delle attività societarie e gestionali, dei relativi risultati attesi, dell'organizzazione e delle risorse umane da impiegare. Si intende per nota annuale delle variazioni patrimoniali la programmazione delle variazioni per l'anno successivo.

3. I presenti documenti, approvati secondo quanto previsto all'articolo precedente, hanno natura autorizzatoria delle attività societarie e dell'operatività l'organo amministrativo, fatta salva la possibilità di affidare alla Società ulteriori attività da parte dei Soci congiuntamente o separatamente, secondo i rispettivi regolamenti.

#### **Art. 14quater**

1. Entro il 31.07 di ogni anno l'organo amministrativo rimette ai Soci un report di rendicontazione rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo precedente con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale.

2. Entro il 15.04 dell'anno successivo l'organo amministrativo rimette ai Soci un report di rendicontazione finale rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo precedente con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale.

#### **Art. 14 quinquies**

1. Al fine di garantire la gestione ed un controllo effettivo e pervasivo sulla società da parte dei Soci, l'organo amministrativo assicura la permanente informazione i Soci sulla propria attività.

2. In particolare, l'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle disposizioni precedenti, provvede a:

a. inviare ai Soci, preventivamente allo svolgersi delle riu-

nioni l'organo amministrativo, tutte le convocazioni, con l'indicazione delle decisioni da assumersi;

b. comunicare ai Soci, almeno semestralmente, l'elenco delle decisioni adottate.

3. L'organo amministrativo è tenuto inoltre a fornire alle articolazioni organizzative dei Soci ogni informazione utile ai fini di indirizzo e controllo della Società o al rispetto di adempimenti di legge.

4. Il Collegio Sindacale, se nominato, provvede a trasmettere trimestralmente ai Soci, i verbali delle proprie riunioni.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO E COLLEGIO SINDACALE

##### **Articolo 15**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Socio controllante ai sensi del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile. Ai fini della nomina dovrà essere verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e a autonomia.

2. L'amministratore non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio o comunque alla data definita nell'ordinamento regolamentare dei Soci, e è rieleggibile. Il rappresentante legale dell'ente pubblico controllante ai sensi del comma 1, dell'art. 2359 del codice civile, sentiti i rappresentati legali degli altri soci pubblici, può procedere alla revoca per giusta causa, per inosservanza degli obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina e dai regolamenti della propria amministrazione, per sopraggiunte condizioni di incompatibilità o decadenza analoghe a quelle fissate per gli amministratori del proprio ente ai sensi dello statuto e dei regolamenti dell'amministrazione pubblica controllante.

##### **Articolo 16**

1. L'Amministratore riferisce ai rispettivi organi d'indirizzo politico dei Soci pubblici sulle attività della Società almeno una volta all'anno.

##### **Articolo 17**


1. L'Amministratore Unico può nominare un segretario.

##### **Articolo 18**

1. L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione così come previsto dal presente statuto, compresi quelli riconducibili all'attività di indirizzo e controllo di cui agli art. 14bis e seguenti.

2. I provvedimenti di straordinaria amministrazione sono adottati dall'organo amministrativo, previa autorizzazione dei Soci da ottenere secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 o nell'ambito dell'approvazione dei documenti programmatici di cui all'art. 14bis e 14 ter.

3. Si intendono quali provvedimenti di straordinaria amministrazione gli atti e le operazioni capaci di incidere sul mantenimento degli equilibri patrimoniali, economici e finan-



ziari della Società, ivi comprese le operazioni di indebitamento; di investimento; di acquisizione e di dismissione di beni immobili; di acquisizione e dismissione di partecipazioni in Società; di cessioni, conferimenti e scorpori di rami d'azienda qualora consentite dalla disciplina dell'in house providing; la nomina e la revoca di liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; ogni ulteriore singola operazione che, comunque, comporti costi per la società superiori ad euro 100.000,00 (centomila) non correlate ad un ammontare di proventi almeno corrispondenti.

#### **Articolo 19**

1. Le deliberazioni dell'organo amministrativo debbono risultare da verbalizzazioni stese sull'apposito libro e sottoscritte dall'Amministratore e dal Segretario, nonché a richiesta dei Sindaci revisori presenti, da questi ultimi.
2. Copia delle deliberazioni adottate viene trasmessa ai rappresentanti legali dei Soci.

#### **Articolo 20**

1. L'Amministratore Unico può nominare un direttore tecnico, determinandone le funzioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio dei Sindaci Revisori.

#### **Articolo 21**

1. L'Amministratore Unico può conferire mandati speciali a terzi per determinati atti o serie di atti.

#### **Articolo 22**

1. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio da conteggiarsi nelle spese di esercizio, nonché un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea, con deliberazione preventiva valida fino ad espressa revoca, nei limiti della normativa di coordinamento della finanza pubblica e comunque entro i limiti fissati da apposito decreto emanato in base all'art 11 comma 6 dlgs 175/2016.

#### **Articolo 23**

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio è conferita all'Amministratore Unico.

#### **Articolo 24**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, esclusi coloro che svolgono dette funzioni per i soci. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllo contabile. La loro designazione spetta al Socio pubblico controllante ai sensi del comma 1, dell'art. 2359 del codice civile per due Sindaci effettivi ed un supplente, ed agli altri Soci pubblici per un Sindaco effettivo ed un supplente.
2. L'Assemblea determina la retribuzione da corrispondere ai Sindaci effettivi entro i limiti fissati da decreto emanato in base all'art 11 comma 6 dlgs 175/2016.

#### **Articolo 25**

1. Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale

l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari ai fini di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

**Articolo 26**

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio deve essere approvato nei termini di cui al precedente art. 11.

2. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) il 10% alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo dovrà essere attribuito ai Soci salva diversa determinazione dell'Assemblea.

**Articolo 27**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

**Articolo 28**

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra i Soci e la Società, resta convenuta la competenza del Tribunale di Livorno.

**Articolo 29**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si riteranno applicabili tutte le norme di volta in volta vigenti in materia di Società a responsabilità limitata ed in particolare quelle riferite alle società strumentali di enti locali.

F.to: Maria Giovanna Lotti; Dott.ssa Marina Pesarin - notaio.

